

si alle Società facenti parte del gruppo Banifiche Ferraresi, ora stato ridotto dal 6,25% al 4% annuo.

La Soc. An. per la Banifica dei Correnti Ferraresi e Imprese Agricole, alla quale è stata resa nota la decisione adottata in tal senso dallo Or. Consiglio, ha comunicato di ritenere invece che l'agevolazione autorizzata debba essere estesa anche agli acquirenti delle varie tenute, che richiedono il riconoscimento dell'accollo delle quote di mutuo garantite le tenute stesse. Sostiene, infatti, la Società che, riproponendo il saggio d'interesse nei confronti di coloro i quali hanno acquistato una parte dei beni ipotecati a favore dello Istituto e che si sono accollati la relativa quota di mutuo, si viene a ledere il principio informatore dell'art. 8 del citato atto N. 14 luglio 1938, con il quale, al fine di "agevolare lo smobilizzazione delle Banifiche Ferraresi", l'Istituto consentì la suddivisione dei mutui, nel caso di rendite parziali di una o più tenute.

Si osserva però che, in tale articolo, nel lo specificare che l'Istituto, in caso di rendite parziali dei fondi ipotecati, avrebbe consentito il frazionamento del mutuo, si precisava al riguardo: "nel caso di divisione dei mutui, ove l'Istituto